

GUIDA INPS SU MALATTIE INSORTE ALL'ESTERO

L'Inps ha predisposto una guida operativa per il trattamento degli eventi di malattia insorti all'estero ad uso degli aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornino temporaneamente fuori dall'Italia.

Le casistiche evidenziate sono essenzialmente tre:

- 1. malattie insorte in Paesi appartenenti alla UE;**
- 2. malattie insorte in Paesi extra UE, firmatari di accordi bilaterali;**
- 3. malattie insorte in Paesi extra UE, non firmatari di accordi bilaterali.**

1. Nel primo caso di malattie insorte in Paesi che appartengono all'UE (si includono anche i Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo ossia Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), la regola generale prevede l'applicazione della legislazione corrispondente alla sede in cui si trova l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore (quindi per il lavoratore italiano assicurato all'Inps la legislazione italiana). Pertanto si applicano le regole ordinarie: trasmissione del certificato di malattia al datore ed all'Inps entro 2 giorni lavorativi (eventualmente anticipandolo via fax, Pec o e-mail). Il certificato lo rilascia il medico curante nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata. Non è necessaria la sua traduzione (della quale si occuperà l'Inps).

2. La seconda casistica è quella delle malattie insorte in Paesi extra UE con i quali siano in vigore accordi o convenzioni bilaterali. Le regole sono le stesse viste precedentemente, tranne che per la legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria se l'accordo espressamente non prevede l'esenzione. Cos'è la legalizzazione? E' l'attestazione (basta un timbro) che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Non è sufficiente a tali fini la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale.

3. Nel caso infine di malattie insorte in Paesi extra UE privi di accordi o convenzioni bilaterali, l'indennità di malattia potrà essere corrisposta dall'Inps solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.

Allegato: guida Inps sulla certificazione della malattia insorta all'estero

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia



www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871